

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento Famiglia e Politiche sociali
Servizio 2° Coordinamento Distretti e Servizi Socio Sanitari – Ufficio Piano

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale del 16.12.2008, n. 19;
VISTO il D.P.Reg. n. 370 del 28.06.10 con il quale è stata modificata la configurazione delle strutture dipartimentali con le relative competenze;
VISTO il D.P.Reg. del 18.01.13, n. 6 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16.12.08, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. del 05.12.09, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTA la legge regionale 09.05. 1986, n. 22;
VISTO il D.P.Reg. 28 maggio 1987 recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;
VISTO l'art. 26 della l.r. 9 maggio 1986 n. 22 recante norme relative all'albo regionale delle istituzioni assistenziali;
VISTO il D.P.Reg. 29.06.1988 con il quale sono stati determinati gli standard strutturali ed organizzativi che gli enti assistenziali, le associazioni e le cooperative devono possedere per potere essere iscritti all'albo regionale ai fini del convenzionamento con i Comuni per la gestione dei servizi assistenziali;
VISTO il D.P.Reg. n. 158 del 4.06.1996 approvativo degli schemi di convenzione tipo, con il quale sono stati altresì parzialmente innovati gli standard organizzativi dei servizi di cui alla citata legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;
VISTA l'istanza inoltrata dall'Ente COOPERATIVA SOCIALE SERENA ACCOGLIENZA 2 con sede legale in Raffadali Via Roma, 50 tendente ad ottenere l'iscrizione all'albo delle istituzioni assistenziali per la sezione Disabili psichici e la tipologia Comunità alloggio sita in Cattolica Eraclea Via Calcare di Gesso, 2;
VISTO il Decreto R.S. n. 632 del 18/03/2015 con il quale è stata concessa l'autorizzazione al funzionamento fino al 31/12/2015 in favore dell'Ente sopra indicato per lo svolgimento dell'attività assistenziale;
CONSIDERATO che dalla documentazione prodotta dall'Ente risultano rispettati gli standard di cui ai citati provvedimenti presidenziali;
VISTO l'esito positivo degli accertamenti esperiti ai sensi del 3° comma dell'art. 26 della l.r. 22/86 dal Comune di Cattolica Eraclea con nota n. 15323 del 17/12/2015;
RITENUTO che, pertanto, nulla osta all'iscrizione dell'Ente all'albo regionale;

DECRETA

ART. 1 L'Ente COOPERATIVA SOCIALE SERENA ACCOGLIENZA 2 con sede legale in Raffadali Via Roma, 50 è iscritto al n. 4281 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della legge regionale 09.05.1986 n. 22, per la stipula di convenzioni con i Comuni per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di Disabili psichici presso la Comunità alloggio sita in Cattolica Eraclea Via Calcare di Gesso, 2 piano primo e per una ricettività di n. 10 unità.

ART. 2 L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori, per numero e profili professionali, in rapporto all'utenza accolta nel rispetto degli standards organizzativi di cui al D.P.R.S. del 29.06.1988 per come modificato ed integrato dal D.P.Reg. n. 158 del 4.06.1996.

ART. 3 Ai sensi dell'art. 8 della L. 29.3.01 n. 135, modificativo dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18.6.1931 n. 773, l'Ente è tenuto a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone ospitate, mediante consegna di copia, ove necessario, delle apposite schede entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. Tale comunicazione dovrà, altresì, essere fornita anche all'amministrazione com. le territorialmente competente con riguardo sia agli ospiti paganti in proprio che ai soggetti assistiti in convenzione dai Comuni.

ART. 4 Sarà cura dai Comuni interessati alla stipula delle convenzioni, verificare nei confronti dell'Ente, presso i competenti Uffici Giudiziari il possesso della capacità a "contrattare" con la Pubblica Amministrazione.

ART. 5 Il Comune territorialmente competente, in conformità a quanto ribadito con la Circolare Assessoriale n. 01/00 (trasmessa con nota n. 144 del 14.01.00) e nell'ambito dei compiti attribuiti dalla l.r. n. 22/86, eserciterà annualmente l'attività di vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali, comunicando a questo Assessorato – entro il 30 Aprile – l'esito positivo o negativo degli stessi.

ART. 6 Ai fini del mantenimento della iscrizione all'Albo, il legale responsabile dell'Ente assistenziale, è tenuto ad inviare annualmente, entro il termine del 30 aprile, un'autocertificazione relativa al rispetto degli standard organizzativi e strutturali, alle eventuali modifiche intervenute nonché alla corretta applicazione dei C.C.N.L. previste per la categoria di personale utilizzato e della normativa assicurativa e previdenziale.

ART. 7 L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti e degli standard richiesti per l'iscrizione all'albo regionale ed il diritto di revocare il presente provvedimento qualora dovessero risultare insussistenti, in tutto o in parte, i requisiti e gli standard.

PALERMO, 8 GEN. 2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Felicia Guastella)

